

# MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

**FEBBRAIO 2012**

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

## Indice generale

<a href="#">Avvocati.....</a>	<a href="#">1</a>
<a href="#">Competenza e Giurisdizione.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Contratti (Singoli).....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Danno alla Persona.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">Fallimento.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Famiglia .....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Fatti Illeciti .....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Immigrazione e Stranieri .....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Minori.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Procedimento civile.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Tributi e Tasse .....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Unione Europea.....</a>	<a href="#">9</a>

## AVVOCATI

**CANCELLAZIONE DELL'AVVOCATO DALL'ALBO PER MOTIVI DISCIPLINARI - ART. 301 C.P.C. - AUTOMATICA INTERRUZIONE DEL PROCESSO - NULLITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI COMPIUTI**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 31 gennaio 2012 n. 1355 (Pres. Petti, rel. Musso)*

La cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall'articolo 40 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all'articolo 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione, dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'art. 286, secondo comma, c.p.c., determina automaticamente l'interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Ed inoltre il decesso del procuratore nel corso del giudizio non determina l'interruzione del processo quando però la parte provveda alla sua sostituzione con il primo atto utile (nella specie: in sede di comparsa conclusionale), anche se diverso da quelli indicati nell'art. 83, comma terzo, c.p.c., purché evidenzi la volontà di conferire la procura al nuovo difensore.

**INFEDELE PATROCINIO – CONSIGLIO AL CLIENTE A  
COMMETTERE UN FATTO ILLECITO PENALE –  
CONFIGURAZIONE DEL REATO EX ART. 380 C.P. - SUSSISTE**

*Cass. Pen., sez. VI, sentenza 20 febbraio 2012  
n. 6703 (Pres. Cortese, rel. Fidelbo)*

Deve considerarsi integrato il reato di infedele patrocínio nel caso in cui l'Avvocato istighi il cliente a presentare una dichiarazione IVA non veritiera in quanto l'obbligo dell'avvocato di difendere gli interessi della parte assistita, incontra il limite dell'osservanza della legge: lo stesso codice deontologico forense, prevede, all'art. 36, che l'assistenza dell'avvocato al proprio cliente deve essere condotta "nel miglior modo possibile", ma nel limite del mandato ricevuto e "nell'osservanza della legge e dei principi deontologici".

#### COMPETENZA E GIURISDIZIONE

**AFFIDAMENTO DEL MINORE – COMPETENZA  
GIURISDIZIONALE – ART. 8 REG. CE 2201/2003 –  
RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE**

*Cass. Civ., Sez.Un., sentenza 13 febbraio  
2012 n. 1984 (Pres. Preden, rel. D'Alessandro)*

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, l'unico criterio per stabilire la competenza giurisdizionale di uno stato membro per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore è quello della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda, intendendo come luogo di residenza quello del concreto e continuativo svolgimento della vita personale (Cass. SSUU ord. 17 febbraio 2010 n. 3680), e non quello risultante da un calcolo puramente aritmetico del vissuto.

#### CONTRATTI (SINGOLI)

**COMODATO – COMODATARIO – SPESE – RIMBORSO –  
NON SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 27 gennaio 2012  
n. 1216 (Pres. Piccialli, est. Manna)*

Al comodatario non sono rimborsabili le spese straordinarie non necessarie ed urgenti, anche se comportano miglioramenti, né sotto il profilo dell'art. 1150 c.c. perché egli non è possessore, né sotto quello dell'art. 936 c.c. perché non è terzo anche quando agisce oltre i limiti del contratto, né infine sotto quello dell'art. 1595 c.c. in via di richiamo analogico, perché un'indennità per i miglioramenti è negata anche al locatario la cui posizione è molto simile a quella comodatario. Deve riconoscersi al comodatario soltanto l'ius tollendi per le addizioni (Cass. nn. 1575/63,7923/92).

**COMODATO - ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA –  
AMMISSIBILITÀ – AZIONE EX ART. 1808 C.C. -  
ESCLUSIONE DELL'AZIONE EX ART. 2041 C.C.**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 27 gennaio 2012  
n. 1216 (Pres. Piccialli, est. Manna)*

Il requisito di sussidiarietà evocato dalla rubrica dell'art.2041 c.c. (e del tutto pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza), non predica che detta azione possa essere esperita in alternativa subordinata a quella contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli, ogni qual volta, cioè, quest'ultima, sebbene astrattamente configurabile, non consenta in concreto, per ragioni di fatto o di diritto, il recupero dell'utilità trasferita da una parte all'altra; ma al contrario sta a significare soltanto che tra soggetti fra loro terzi, per l'inesistenza o la nullità di un rapporto contrattuale, gli spostamenti patrimoniali non sorretti da giusta causa devono essere retrattati nei limiti del minor valore tra arricchimento a danno. Pertanto, tale azione non può essere riconosciuta in favore del comodatario per recuperare dal comodante spese che, a termini dell'art. 1808, primo comma c.c., siano state giudicate irripetibili.

#### DANNO ALLA PERSONA

**DANNO NON PATRIMONIALE – LIQUIDAZIONE DEL DANNO  
MORALE – IN PERCENTUALE SUL DANNO BIOLOGICO –  
MOTIVAZIONE NON SUFFICIENTE**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 16 febbraio*

2012 n. 2228 (Pres. Trifone, rel. Scarano)

In materia di liquidazione del danno morale, il mero riferimento ad una percentuale di quanto liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non consente invero di cogliere quale sia stato il punto di riferimento dai giudici di merito in concreto preso in considerazione ai fini della debita personalizzazione della liquidazione del danno morale (cfr. Cass., 13/5/2011, n. 10528; Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/7/2006, n. 15760), giacché l'adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione di tipo automatico sono inidonei a far intendere in quali termini si sia al riguardo tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, al fine di potersi essa considerare congrua ed adeguata risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana (cfr. Cass., 10/3/2010, n. 5770; Cass., 12/12/2008, n. 29191. V. altresì Cass., 12/9/2011, n. 18641; Cass., 19/1/2010, n. 702). Orbene, non costituisce, quindi, motivazione adeguata quella che si limiti ad affermare che “la liquidazione del danno morale in favore del minore, calcolata dal giudice in ragione della metà del danno biologico, è da reputarsi congrua ed adeguata al caso concreto”.

**DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO DA SCONVOLGIMENTO DELL'ESISTENZA – SUSSISTE – RIPARTO DEGLI ONERI PROBATORI**

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 16 febbraio 2012 n. 2228 (Pres. Trifone, rel. Scarano)*

Al genitore di persona che abbia subito la paralisi ostetrica del braccio destro all'esito di errato intervento in sede di parto spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza (o patema d'animo) anche sotto il profilo della sua degenerazione in obiettivi profili relazionali. La prova di tale danno può essere data anche con presunzioni. Ne consegue che

in presenza dell'allegazione del fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente, il giudice deve ritenere provata la sofferenza inferiore (o patema d'animo) e lo sconvolgimento dell'esistenza che (anche) per la madre ne derivano, dovendo nella liquidazione del relativo ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi ricompresa la degenerazione della sofferenza interiore di quest'ultima come nella specie riverberantesi nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità della riportata lesione. Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante al giudice di merito”.

## FALLIMENTO

**CONCORDATO PREVENTIVO.- OMOLOGAZIONE IN ASSENZA DI OPPOSIZIONI- RICORRIBILITÀ PER CASSAZIONE- AMMISSIBILITÀ. CONCORDATO CON CESSIONE DI BENI- LIQUIDAZIONE- APPLICABILITÀ DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 28 LF PER IL LIQUIDATORE INDICATO DAL RICORRENTE NELLA PROPOSTA DI CONCORDATO- SUSSISTENZA**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 15 luglio 2011 (Pres. Proto, rel. Ragonesi)*

E' ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui è stato omologato il concordato preventivo in assenza di opposizioni, in considerazione del suo carattere decisorio.

Il potere di nomina del liquidatore da parte del tribunale sussiste anche nel caso di nomina da parte del proponente il concordato, quando non siano stati rispettati i requisiti di legge, previsti dall'art. 182 secondo comma LF e specificamente, tra questi, i requisiti previsti per il curatore dall'art. 28 LF.

La nomina del liquidatore da parte dell'imprenditore nella richiesta di concordato deve, pur sempre, avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 28 LF, tra i quali quello della mancanza di situazioni di conflitto d'interessi con il fallimento.

In caso di mancato rispetto dei requisiti

previsti dall'art. 28 LF, deve essere riconosciuto al Tribunale il potere-dovere di nominare un diverso liquidatore, disattendendo le indicazioni della proposta. Successivamente all'omologazione, il potere inerente alla gestione della procedura, incluso quello di nomina dei professionisti, spetta esclusivamente al liquidatore, poiché l'art. 185 Lf attribuisce il potere di sorveglianza dell'esecuzione del concordato al commissario giudiziale.

**SENTENZA REVOCATORIA FALLIMENTARE- COMPATIBILITÀ DELL'ANTICIPAZIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL CAPO CONDANNATORIO CON L'EFFICACIA COSTITUTIVA DELLA SENTENZA - SUSSISTENZA (ART. 282 C.P.C.)**

*Cass. Civ., sez. I, sentenza 29 luglio 2011  
(Pres. Proto, rel. Fioretti)*

Ribadito che la sentenza costitutiva produce la modificazione della situazione giuridica solo con il passaggio in giudicato, è però ammissibile nelle more del giudizio d'impugnazione l'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti dalle statuizioni costitutive nei casi in cui il nesso tra la statuizione condannatoria e l'accertamento costitutivo si presenti come di mera dipendenza (nella specie, la condanna alla restituzione delle somme di denaro ricevute dalla banca a seguito degli atti solutori dichiarati inefficaci ex art. 67 L Fall).

Va invero distinta l'ipotesi in cui la statuizione condannatoria è dipendente dall'effetto costitutivo da quella in cui invece è legata da un nesso di sinallagmaticità. Solo nella seconda ipotesi non si possono anticipare gli effetti esecutivi del capo di condanna (conferma Cass SU n 4059/2010)

## FAMIGLIA

**ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE – CONTRATTO DI COMODATO – PERSISTENZA – SUSSISTE – CONSEGUENZE – SPESE SOSTENUTE DAL COMODATARIO**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 27 gennaio 2012  
n. 1216 (Pres. Piccialli, est. Manna)*

L'assegnazione della casa coniugale ad un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno, in analogia a quanto dispone l'art. 6 legge 27 luglio 1978 n. 392, il contratto di comodato, di guisa che permane l'applicazione della relativa disciplina. Pertanto, se un genitore concede un immobile in comodato per l'abitazione della costituenda famiglia non è obbligato al rimborso delle spese, non necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell'abitazione coniugale (v. Cass. n. 2407/98). Infatti, il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante (così, Cass. n. 15543/02). L'art. 1808 c.c. non distingue tra spese autorizzate e spese ad iniziativa del comodatario, ma fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie ed urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l'eventuale autorizzazione del comodante non è in nessuno dei due casi discriminare per la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario.

**PROCEDIMENTO CIVILE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI DAVANTI AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - PREVISIONE DELL'OBLIGO, ANZICHÉ DELLA FACOLTÀ, PER CIASCUN CONIUGE DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITÀ DI ESPERIRE IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NEL CASO IN CUI IL CONVENUTO NON SIA MUNITO DI ASSISTENZA LEGALE.**

*Corte cost., ordinanza 16 febbraio 2012 n. 26  
(Pres. Quaranta, est. Grossi)*

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707 e 708 c.p.c. nella parte in cui impongono la difesa legale nell'udienza presidenziale della separazione. Infatti, in assenza di un diritto vivente ed in presenza di variegate interpretazioni da parte della dottrina, il rimettente non si pone il problema di individuare la portata e le conseguenze applicative – quanto alla

eventuale possibilità di configurare distinte modalità di partecipazione dei coniugi ai due momenti caratterizzanti la fase dell'udienza presidenziale, pur in presenza della previsione dell'assistenza del difensore di cui al primo comma dell'art. 707 cod. proc. civ. – delle locuzioni differenziate presenti rispettivamente nel primo e nel terzo comma del successivo art. 708, che prevedono, da un lato, che «All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione» (primo comma) e, dall'altro lato, che, «Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi [...]» (terzo comma).

#### FATTI ILLECITI

**DECESSO DEL DETENUTO – RESPONSABILITÀ DELLA GUARDIA CARCERARIA – SUSSISTE**

*Cass. Pen., sez. IV, sentenza  
20 febbraio 2012 n. 6744*

La guardia carceraria risponde del delitto di omicidio colposo per omissione per il suicidio del detenuto avvenuto durante il suo turno dove, nello svolgere il servizio di sorveglianza, abbia disatteso le istruzioni ricevute o omesso un adeguato controllo secondo prudenza e diligenza.

#### IMMIGRAZIONE E STRANIERI

**RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE – CONDIZIONE DI RECIPROCIITÀ – ART. 16 DELLE PRELEGGI – INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA**

*Cass. civ., sez. III, ordinanza 2 febbraio 2012  
n. 1492 (Pres. Finocchiaro, rel. Scarano)*

Nella parte in cui subordina alla condizione di reciprocità l'esercizio dei diritti civili da parte dello straniero, l'art. 16 disp. prel. c.c., pur essendo tuttora vigente, deve essere interpretato in modo costituzionalmente

orientato alla stregua dell'art. 2 Cost., che assicura tutela integrale ai diritti inviolabili, con la conseguenza che allo straniero, sia esso residente o meno in Italia, è sempre consentito, a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, domandare al giudice italiano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona (quali il diritto alla salute e ai rapporti parentali o familiari), avvenuta in Italia, sia nei confronti del responsabile del danno, sia nei confronti degli altri soggetti che per la legge italiana siano tenuti a risponderne, ivi compreso l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli o il Fondo di garanzia per le vittime della strada (v. Cass., 11/1/2011, n. 450; la Corte, superail diverso contrario orientamento: v. Cass., 10/2/1993, n. 1681).

**CITTADINO STRANIERO E MINORE - VINCOLO DI KAFALAH CON CITTADINI ITALIANI - DOMANDA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE - APPLICABILITÀ DEL D.LGS. N. 286 DEL 1998 - QUESTIONE DI MASSIMA DI PARTICOLARE IMPORTANZA**

*Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 24 gennaio  
2012 n. 996 (Pres. Salmé, rel. Macioce)*

E' questione di particolare importanza e va quindi rimessa al Primo Presidente, quella dell'eventuale applicabilità anche al cittadino italiano - nella specie, una coppia richiedente il visto d'ingresso per il minore straniero affidato in kafalah islamica - della disciplina del ricongiungimento familiare di cui al d.lgs. n. 286 del 1998.

#### MINORI

**ART. 569 C.P. – DELITTO DI ALTERAZIONE DI STATO – PERDITA DI POTESTÀ GENITORIALE – INTERESSE DEL MINORE – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - SUSSISTE**

*Corte Cost., sentenza 23 febbraio 2012 n. 31  
(Pres. Quaranta, rel. Criscuolo)*

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di



alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto (*La pronuncia è stata resa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 569 del codice penale promosso dal Tribunale di Milano con ordinanza del 31 gennaio 2011, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2011*)

**INTERESSE PREMINENTE DEL MINORE – OBBLIGO DI TENERE PRESENTE IL SUO INTERESSE IN OGNI ATTO CHE LO RIGUARDI – SUSSISTE**

*Corte Cost., sentenza 23 febbraio 2012 n. 31 (Pres. Quaranta, rel. Criscuolo)*

Nell'ordinamento internazionale è principio acquisito che in ogni atto comunque riguardante un minore deve tenersi presente il suo interesse, considerato preminente. E non diverso è l'indirizzo dell'ordinamento interno, nel quale l'interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità, specialmente dopo la riforma attuata con legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), e dopo la riforma dell'adozione realizzata con la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, cui hanno fatto seguito una serie di leggi speciali che hanno introdotto forme di tutela sempre più incisiva dei diritti del minore.

## PROCEDIMENTO CIVILE

**NOTIFICAZIONI – SCISSIONE DEL MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO – PER IL DESTINATARIO – PER IL MITTENTE – ART. 149 COMMA III C.P.C.**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 1 febbraio 2012 n. 1418 (Pres. Vittoria)*

Risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle

notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, ove a favore o a carico di costui la legge preveda termini o adempimenti o comunque conseguenze dalla notificazione decorrenti, gli stessi debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento in cui la notifica si perfeziona nei suoi confronti" (Corte costituzionale: così la sentenza n. 28 del 2004, n. 4, del Considerato in diritto; cfr. anche le ordinanze nn. 97, 132 e 153 del 2004, nonché la sentenza n. 3 del 2010).

**ART. 155 C.P.C. - APPLICABILITÀ AI TERMINI A RITROSO - ESCLUSIONE**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 1 febbraio 2012 n. 1418 (Pres. Vittoria)*

L'art. 155 c.p.c., comma 5, cpc, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata del sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano "a ritroso" con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si determinerebbe l'effetto contrario dell'abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (cfr., ex plurimis, l'ordinanza n. 182 del 2011 e la sentenza n. 11163 del 2008).

**ART. 155 C.P.C. - "ATTI PROCESSUALI" - INDIVIDUAZIONE**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 1 febbraio 2012 n. 1418 (Pres. Vittoria)*

Per "atti processuali", di cui all'art. 155, comma 5, devono intendersi quelli che hanno rilevanza, diretta o indiretta, nel processo. Vi rientra, quindi, l'intero (tradizionale) procedimento di notificazione di atti inerenti al processo - sia esso promosso ed eseguito dall'avvocato ai sensi della citata L. n. 53 del 1994 (come nella specie), ovvero eseguito dall'ufficiale giudiziario, previa consegna a quest'ultimo dell'atto da notificare, ivi compreso il "ritiro" del piego depositato presso l'ufficio postale preposto alla consegna da parte del notificato.

**NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA- COMPIUTA GIACENZA- COMPUTO TERMINI- TERMINE SCADENTE SABAT- PROROGA TERMINI- APPLICABILITÀ.**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 1 febbraio 2012 n. 1418 (Pres. Vittoria)*

a) il termine di dieci giorni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nel testo sostituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 4, lett. c), n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, art. 1, comma 1, entrato in vigore il 17 marzo 2005 - secondo il quale, nel caso (quale quello di specie), in cui il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale preposto alla consegna non sia stato ritirato dal destinatario, "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al comma 2..." - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e computato, secondo il criterio di cui all'art. 155 c.p.c., comma 1, escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomandata di cui allo stesso art. 8, comma 2) e conteggiando quello finale;

b) lo stesso termine - essendo stabilito nell'ambito de procedimento preordinato alla notificazione di atti inerenti al processo (anche) civile (nella specie: notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione del debitore, di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3) - deve intendersi compreso

fra i "termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza", di cui all'art. 155 c.p.c., comma 5, aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. f), entrato in vigore il 1 marzo 2006, con la conseguenza che il dies ad quem del termine medesimo, ove scadente nella giornata del sabato, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto del quinto e dello stesso art. 155 c.p.c., comma 4. (*Norme richiamate: L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari); art. 155 quarto comma c.c.)*)

**ART. 155 C.P.C. ART. 82 R.D. 37/1934 - DOMICILIAZIONE NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - GIUDIZIO DI SECONDO GRADO - APPLICABILITÀ - RIMESIONE ALLE SEZIONI UNITE**

*Cass. Civ., sez. lav., ordinanza 18 gennaio 2012 n. 702 (Pres. Stile, est. Mammine)*

La Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione interpretativa circa il disposto dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, che impone al procuratore, esercente in un giudizio fuori della "circoscrizione del tribunale" cui è assegnato, di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede il giudice, poiché altrimenti si intende eletto domicilio presso la cancelleria, essendo controverso se tale elezione di domicilio "ex lege" valga soltanto per il giudizio di primo grado (salvo il caso del procuratore esercente fuori distretto) oppure anche ai fini dell'impugnazione (ai fini, cioè, della notifica della sentenza per il decorso del termine breve e della notifica dell'atto di gravame).

**REGIME DELLE PRECLUSIONI DI CUI AGLI ARTT. 183 E 184 C.P.C. - DOMANDA NUOVA - INAMMISSIBILITÀ - RIVELABILITÀ D'UFFICIO - NONOSTANTE L'ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SUSSISTE - INTERESSE PUBBLICO ALLA CONCENTRAZIONE E SPEDITEZZA DEL PROCESSO**

*Cass. Civ., sez. II, sentenza 30 novembre 2011 n. 25598 (Pres. Oddo, rel. Migliucci)*

Nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti, e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice, essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico - l'ampliamento successivo del "thema decidendi", anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, cassando senza rinvio la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile la domanda di pagamento delle opere extra contratto proposta dall'opposto con la comparsa di costituzione in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento del corrispettivo di un appalto per l'esecuzione di lavori edili, negando ogni rilievo all'avvenuta accettazione del contraddittorio di controparte).

**GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITÀ ANCHE NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CONDIZIONI - MANCATA FORMAZIONE DEL GIUDICATO SUL PUNTO - POSSIBILITÀ DI CONTESTAZIONE AD OPERA DELLA STESSA PARTE CHE HA ADITO QUEL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI SPESE PROCESSUALI - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ E PROBITÀ - CONFIGURABILITÀ.**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 29 marzo 2011 n. 7097 (Pres. Vittoria, est. Merone)*

La questione di giurisdizione può essere sempre posta, anche nel giudizio di cassazione, purché almeno una delle parti l'abbia sollevata tempestivamente nel giudizio di appello, con ciò impedendo la formazione del giudicato sul punto. In presenza di tale condizione, la questione di giurisdizione può essere posta anche dalla stessa parte che ha adito un giudice e ne ha successivamente contestato la giurisdizione in base all'interesse che deriva dalla soccombenza nel merito; in questo caso, però, il giudice può condannare

tale parte alla rifusione delle spese del giudizio di impugnazione anche se la stessa sia risultata vincitrice in punto di giurisdizione, potendo ravvisarsi in simile comportamento la violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 del codice di procedura civile (massima ufficiale)

**ART. 88 C.P.C. - VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ E PROBITÀ - CONSEGUENZE - ART. 92 C.P.C. - CASO DI TARDIVO "PENTIMENTO" SECUNDUM EVENTUM LITIS -**

*Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 29 marzo 2011 n. 7097 (Pres. Vittoria, est. Merone)*

La condotta processualmente incoerente può determinare l'applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., comma 1, ultima parte secondo il quale, il giudice, a prescindere dalla soccombenza può condannare una parte al rimborso delle spese che, in violazione dell'art. 88 cod. proc. civ., ha causato all'altra parte (v. Cass. 18810/2010).

#### TRIBUTI E TASSE

**VIZIO DELLA NOTIFICA - NULLITÀ DELL'ATTO PRESUPPOSTO - CONSEGUENTE NULLITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI - SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. trib., sentenza 2 febbraio 2012 n. 1532 (Pres. Di Blasi, rel. Terrusi)*

In materia tributaria, l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo

**AZIONE DI NULLITÀ DELLA CARTELLA ESATTORIALE - LITISCONSORZIO CON L'AGENZIA DI RISCOSSIONE E L'AMMINISTRAZIONE - NON SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. trib., sentenza 2 febbraio 2012 n. 1532 (Pres. Di Blasi, rel. Terrusi)*

L'azione del contribuente, diretta a far valere la nullità della cartella esattoriale, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei



riguardi dell'ente medesimo (cfr. sez. un. 16412/2007).

## UNIONE EUROPEA

**IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO – CONDANNA DEL MINISTERO AL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO – OMESSO PAGAMENTO – MANCANZA DI RISORSE FINANZIARIE QUALE CONDIZIONE GIUSTIFICATRICE – NON SUSSISTE - ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 89/2001 – DISAPPLICAZIONE – SUSSISTE – SENTENZA COCCHIARELLA DELLA CEDU**

*Tar Lombardia – Brescia, sez. II, sentenza 9 febbraio 2012 (Pres. Calderoni, rel. Pedron)*

In materia di indennizzo spettante per irragionevole durata del processo, la mancanza di risorse finanziarie non può costituire un pretesto per non onorare un debito riconosciuto giudizialmente (v. sentenza Cocchiarella punto 90; sentenza Gaglione punto 35). Pertanto deve essere interpretato restrittivamente, e in definitiva disapplicato, l'art. 3 comma 7 della legge 89/2001, che pone il vincolo delle risorse disponibili: l'amministrazione è in realtà obbligata a operare le necessarie variazioni di bilancio per reperire fondi sufficienti al pagamento degli indennizzi (v. sentenza Cocchiarella punto 101; sentenza Gaglione punto 59);